

Art. 12 Il Consiglio di Stato si impegna a sospendere i processi di trasferimento delle strade cantonali ai Comuni nei comprensori oggetto di studi di aggregazione. Le Direzioni dei Dipartimenti delle istituzioni e territorio sono incaricate di approfondire la problematica, in particolare ricercando le soluzioni che non costituiscano pregiudizio per l'equilibrio finanziario dei Comuni aggregati.

Art. 13 Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2004 è effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2003-2004 che sarà determinato nel corso del 2003 per i singoli Comuni. A partire dal biennio 2005-2006 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

Art. 14 Il calcolo del contributo di livellamento per il 2004 ha luogo separatamente per ognuno degli attuali Comuni utilizzando le risorse fiscali e la popolazione finanziaria 1998-2002 e il moltiplicatore politico del 2003. Dal 2005 il calcolo del contributo di livellamento avviene sulla base delle risorse fiscali e della popolazione finanziaria del nuovo Comune 1999-2003 (e seguenti) e del moltiplicatore d'imposta del 2004 (e seguenti).

Art. 15 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Brontallo, Menzonio, Broglio, Prato-Sornico, Peccia e Fusio.

Art. 16 L'aggregazione dei Comuni di Brontallo, Menzonio, Broglio, Prato-Sornico, Peccia e Fusio nel nuovo Comune di Lavizzara è decretata a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio amministrativo 2004-2008.

Art. 17 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 8 ottobre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 2 dicembre 2003 n. 212).

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Castro, Corzoneso, Dongio, Largario, Leontica, Lottigna, Marolta, Ponto Valentino e Prugiasco

(dell'8 ottobre 2003)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 18 marzo 2003 n. 5376 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Castro, Corzoneso, Dongio, Largario, Leontica, Lottigna, Marolta, Ponto Valentino e Prugiasco in un nuovo Comune denominato Comune di Acquarossa, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio amministrativo 2004-2008.

Art. 2 Il nuovo Comune di Acquarossa farà parte del Distretto di Blenio e del nuovo Circolo di Acquarossa, che sostituirà quello attuale di Castro. Esso ne diventa il capoluogo.

Di conseguenza i Comuni di Dongio e di Largario non faranno più parte dei Circoli di Malvaglia, rispettivamente di Olivone.

Il Consiglio di Stato provvederà alla modifica del Decreto esecutivo concernente le circoscrizioni dei Comuni.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei preesistenti Comuni, compresi quelli patrimoniali.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del CCS.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 5 membri e da un Consiglio comunale composto da 25 membri.

Art. 5 I seggi elettorali del nuovo Comune saranno, per le tutte le votazioni e elezioni, ubicati in corrispondenza delle frazioni di:

- Corzoneso;
- Dongio;
- Leontica;
- Ponto Valentino;
- Prugiasco.

Art. 6 I rapporti di lavoro sono automaticamente sciolti per la fine del terzo mese successivo all'entrata in funzione del nuovo Municipio (art. 17 Fusc). Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi. Il Municipio prende le disposizioni transitorie necessarie.

Gli organi comunali emaneranno con tempestività il nuovo Regolamento dei dipendenti.

Art. 7 Il nuovo Comune di Acquarossa subentra in tutti i vincoli consortili attualmente in vigore per i Comuni di Castro, Corzoneso, Dongio, Largario, Leontica, Lottigna, Marolta, Ponto Valentino e Prugiasco.

Gli statuti dei Consorzi o degli Enti di cui i Comuni aggregati fanno parte devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in funzione del nuovo Comune; il Consiglio di Stato per giustificati motivi può prorogare questo termine. Sono riservate disposizioni transitorie del Consiglio di Stato.

Art. 8 Entro sei mesi dall'entrata in funzione, il nuovo Comune provvede ad emanare il Regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.

Il Municipio adotta i necessari provvedimenti transitori.

Fino all'entrata in vigore degli altri Regolamenti, rimangono in vigore i vigenti per i singoli comprensori dei Comuni aggregati. E' riservato quanto stabilito all'art. 5 del decreto (dipendenti).

Art. 9 Fino all'entrata in vigore del Piano Regolatore del nuovo Comune, rimangono in vigore per i singoli comprensori dei Comuni aggregati i vigenti Piani Regolatori.

Art. 10 Quale aiuto straordinario all'aggregazione è stanziato un credito di fr. 9 750 000.– da destinare:

- per l'importo di fr. 5 750 000.– al **conto di gestione corrente** del Dipartimento delle istituzioni, per il risanamento delle finanze del nuovo Comune di Acquarossa;

- per l'importo di fr. 4 000 000.– al **conto degli investimenti**, per il finanziamento degli investimenti necessari all'aggregazione, come da proposta della Commissione di studio dell'aprile 2002.

L'aiuto straordinario cantonale vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio nel medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 Rgfloc).

Il Municipio di Acquarossa presenterà al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura che compri un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le effettive potenzialità del Comune. In particolare, l'evoluzione del debito pubblico dovrà essere sostenibile ed il capitale proprio rimanere positivo.

Il Consiglio di Stato potrà avvalersi, in caso di comprovata necessità, della facoltà sancita dall'art. 2 cpv. 3 della LPI, di porre il Comune aggregato, per un periodo di otto anni, al beneficio degli aiuti di cui alla lett. c) dell'art. 1 o maggiorare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli art. 14 e 15 non fossero adempiute.

L'erogazione dei contributi avviene:

- per la quota di fr. 5 750 000.–, destinata al risanamento delle finanze di Acquarossa, il Cantone può alternativamente rimborsare i debiti pendenti presso gli istituti di credito o subentrare nei relativi obblighi contrattuali. Il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2004 - 2007) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune. L'importo di cui sopra è comprensivo dell'interesse remuneratorio semplice il cui tasso è fissato al 3.5 % p.a. a decorrere dal 1 gennaio 2004.

Di principio il Cantone effettuerà i versamenti direttamente agli istituti di credito e non al nuovo Comune.

- per la quota di fr. 4 000 000.–, destinata al finanziamento degli investimenti necessari all'aggregazione, previa la presentazione da parte del Comune dei progetti e preventivi definitivi, nonché del messaggio municipale concernente l'opera da sussidiare approvato dall'organo legislativo. Sarà possibile il versamento di acconti durante l'esecuzione dell'opera e di un conguaglio alla presentazione del consuntivo generale.

Art. 11 Conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di Stato in occasione della sua seduta del 18 giugno 2002 (cfr. nota a protocollo no. 53 / 2002) il Cantone, riservate le competenze delle altre istanze superiori eventualmente coinvolte, conferma la propria disponibilità a:

- dare l'avvio nei primi mesi del 2003 ad uno studio Monitoreg per le Tre Valli, già previsto nei programmi di attività del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, nel cui ambito potranno essere identificate le migliori strategie di sviluppo dell'intera Valle di Blenio;
- attribuire al progetto di sfruttamento delle acque termali di Acquarossa una valenza regionale e cantonale e prevedere, in linea di principio e riservate le competenze del Gran Consiglio, il proprio sostegno finanziario, ritenuto che il progetto di sfruttamento sia economicamente valido e conforme alle esigenze locali e cantonali;
- volersi adoperare per contribuire a salvaguardare le strutture turistiche, estive e invernali, della zona del Nara;
- volersi adoperare, riservate le decisioni di competenza della Confederazione e del Cantone in materia di pianificazione ospedaliera, per salvaguardare, nel limite del possibile, i posti di lavoro e l'indotto economico legati all'attuale struttura ospedaliera di Acquarossa.
- a disporre al fine della sospensione dei processi in corso per trasferimento delle strade cantonali ai Comuni nei comprensori oggetto di studi di aggregazione, richiedendo alle Direzioni dei Dipartimenti delle Istituzioni e Territorio, di approfondire la problematica, in particolare ricercando quelle soluzioni che non costituiscano pregiudizio per l'equilibrio finanziario dei Comuni aggregati.

Art. 12 Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2004 è effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2003-2004 che sarà determinato nel corso del 2003 per i singoli Comuni. A partire dal biennio 2005-2006 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

Art. 13 Il calcolo del contributo di livellamento per il 2004 ha luogo separatamente per ognuno degli attuali Comuni utilizzando le risorse fiscali e la popolazione finanziaria 1998-2002 e il moltiplicatore politico del 2003. Dal 2005 il calcolo del contributo di livellamento avviene sulla base delle risorse fiscali e della popolazione finanziaria del nuovo Comune 1999-2003 (e segg.) e del moltiplicatore d'imposta del 2004.

Art. 14 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Castro, Corzoneso, Dongio, Largarjo, Leontica, Lottigna, Marolta, Ponto Valentino e Prugiasco.

Art. 15 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 8 ottobre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 2 dicembre 2003 n. 213).

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario: Rodolfo Schnyder

Decreto esecutivo concernente la determinazione del premio riconosciuto ai singoli assicuratori per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2004 (del 12 novembre 2003); modifica

(del 2 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli artt. 33 e 49 lett. b) LCAMal;

decreta:

I.

L'allegato al Decreto esecutivo concernente la determinazione del premio riconosciuto ai singoli assicuratori per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2004 (del 12 novembre 2003) è modificato come segue:

Assicuratore	Assicurati > 25 anni			Assicurati tra 18 e 25 anni			Assicurati < 18 anni			
	con infortunio	senza infortunio	Premio ricon. per sussidio	con infortunio	senza infortunio	Premio ricon. per sussidio	con infortunio	senza infortunio	Premio ricon. per sussidio	
VEREIN ST. MORITZ	3'657.50	3'511.20	3'574.20	3'182.40	3'055.20	3'087.00	909.60	873.60	909.60	Aggiunta

II.

All'assicuratore menzionato è assegnato un termine di 30 giorni dalla notifica di questo decreto per presentare eventuali osservazioni relative ai premi riconosciuti per i sussidi.